



17094/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15314/2010

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 17094

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Ud. 13/05/2013

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - PU

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso 15314-2010 proposto da:

RG

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI
11, presso l'avvocato VALENZA DINO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI
MARIA FABRIZIO, giusta procura a margine del
ricorso;

2013

- ricorrente -

818

contro

LA

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE
ARTI 8, presso l'avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO
GIUSEPPE, giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 429/2010 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/05/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato VALENZA DINO
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato SARAGO'
TIBERIO, con delega avv. BRUNO, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che rilevato
il giudicato nella nullità del matrimonio ex art.
384 c.p.c., inammissibilità della domanda di

separazione e compensazione delle spese.

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14-24 gennaio 2009 il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione personale dei coniugi (ricorrente nel 2002) e , respingeva le reciproche domande di addebito ed imponeva al marito di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di € 650,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, compensando le spese processuali.

In pendenza del giudizio di primo grado, la medesima Corte di appello, con sentenza n. 651 del 25.01-16.05.2008, dichiarava l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza emessa il 16.12.1995 dal Tribunale ecclesiastico, con la quale era stata pronunciata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 4.08.2000; contro tale sentenza la proponeva ricorso per cassazione respinto con sentenza n. 6686 pubblicata il 19.03.2010.

Nel frattempo ed in relazione al presente giudizio, la Corte di appello di Palermo, con sentenza dell'8.01-22.03.2010, in parziale riforma della sentenza resa nel 2009 dal Tribunale, impugnata in via principale dal ed in via incidentale dalla per quattro motivi, addebitava al primo la separazione, confermando nel resto la prima pronuncia e condannando il al pagamento della metà delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, compensate per la restante parte.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

- non poteva essere accolta la richiesta del volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendosi ancora formato il giudicato sulla sentenza di delibazione della pronuncia di nullità del matrimonio, resa dal giudice ecclesiastico, dato anche che l'appellante non aveva dedotto né provato che fosse stato deciso il ricorso proposto dalla e pendente in sede di legittimità;

- era fondato il primo motivo dell'appello incidentale della [L], con cui si era doluta del diniego di addebito della separazione al marito. Al riguardo dall'istruttoria risultava sia che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata da frequenti liti fra i coniugi e da comportamenti della moglie improntati ad una forte gelosia, e sia che alle frequentazioni extraconiugali del marito — emerse dalle investigazioni private — non poteva essere attribuita efficacia causale della separazione, perché ve ne era prova solo con riferimento ad epoca successiva alla proposizione del ricorso. In questo contesto, tuttavia, non poteva non considerarsi il comportamento del [R], che non aveva fatto rientro a casa dal suo studio professionale per pranzo, preferendo mangiare con la segretaria, e che, trascorso appena un anno dalle nozze, aveva iniziato ad allontanarsi con frequenza dalla residenza familiare per recarsi nei fine settimana a Roma, allo scopo di partecipare a dei "corsi", lasciando la moglie sola a Palermo, nonostante ella avesse manifestato il desiderio di andare con lui. Non poteva infatti negarsi a tale comportamento, posto in essere all'inizio della convivenza matrimoniale, una significativa efficacia causale alla disgregazione del matrimonio anche in considerazione degli intuibili effetti che aveva avuto sulla gelosia della moglie,— senza che fossero state dedotte, né tanto meno provate, le eventuali ragioni professionali che lo avessero reso inevitabile. A ciò si aggiungeva che era stato il marito ad allontanarsi in via definitiva dall'abitazione, senza che, dopo appena due anni dalla data del matrimonio, vi fossero elementi per ritenere che la convivenza matrimoniale fosse divenuta irrimediabilmente intollerabile e non fosse invece possibile, con un diverso atteggiamento, pervenire ad un clima familiare più sereno;
- doveva considerarsi sul punto che in tema di separazione personale dei coniugi, il solo fatto di allontanarsi dalla casa familiare costituiva, di per sé, violazione di un obbligo matrimoniale e, quindi, causa di addebito della separazione, in quanto portava

all'impossibilità della convivenza, salvo che si fosse provato e l'onere incombeva su chi aveva posto in essere l'abbandono, che esso fosse stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero fosse intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata;

doveva invece essere confermata la statuizione inerente all'assegno di mantenimento per la [L], resistendo alle censure mosse da entrambe le parti. Era incontestato da una parte che durante il matrimonio il marito aveva sempre provveduto al mantenimento della moglie. In secondo luogo, il giudice di primo grado aveva già osservato che il reddito del [R] era sempre stato molto elevato, e che vi era una notevolissima sperequazione fra i redditi dei coniugi. Correttamente, ancora, il Tribunale aveva desunto elementi probatori sulle cospicue condizioni patrimoniali del [R] dalla circostanza che egli aveva contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile intestato al proprio padre, ciò che era sicuramente indice di una consistente disponibilità finanziaria sia nel caso (più probabile) che si fosse trattato di un'intestazione fittizia, sia nel caso in cui egli avesse invece inteso effettuare una donazione indiretta al genitore. Quanto alla riduzione dei redditi che il [R] aveva sostenuto di avere subito a partire del 2004 (dopo che il giudice istruttore aveva elevato l'importo dell'assegno di mantenimento fissato in sede di udienza presidenziale), da una parte essa non era adeguatamente documentata, in mancanza di produzione delle dichiarazioni dei redditi più recenti e, dall'altra, non poteva comunque comportare una riduzione dell'importo dell'assegno, non particolarmente elevato a fronte del tenore di vita tenuto durante il matrimonio e delle rilevanti disponibilità finanziarie dell'appellante, per il quale, dal settembre 2004, era anche venuto meno il rilevante onere mensile di £ 1.245.000, correlato al debito da lui contratto il 6 settembre 2000 per l'acquisto dell'immobile comune;

- d'altra parte, non ricorrevano i presupposti per accogliere il motivo dell'appello incidentale con cui era stato chiesto di elevare l'entità dell'assegno di mantenimento, considerata, da una parte, la limitata durata del matrimonio e, dall'altra, la capacità di guadagno della L, che, per età (trentotto anni), titolo di studio (laurea in psicologia) e tempo trascorso dalla cessazione della convivenza matrimoniale, non poteva, in concreto, considerarsi del tutto irrilevante;
- considerato l'esito globale della lite e la prevalente soccombenza del R, le spese dei due gradi di merito andavano compensate per metà e per la restante parte posta a carico di quest'ultimo.

Avverso questa sentenza notificata il 2.04.2010, il R ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 31.05.2010 al PG presso il giudice *a quo* ed alla L, che ha resistito con controricorso notificato il 7 e l'8-13.07.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il R ripropone la questione preliminare della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla pronuncia di separazione ed all'addebito, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'efficacia nell'ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti.

Fermo quanto sopra e la necessità che la detta questione venga preliminarmente esaminata e decisa, anche per i riflessi sulla regolamentazione delle spese, denuncia:

1. "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio — la condotta del R e la sua capacità di causare il fallimento dell'unione coniugale, nonché violazione dell'art. 151, II comma, c.c. e falsa applicazione dell'art. 143 c.c.", con riguardo alla statuizione di addebito a sé della separazione.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., dell’art. 115 c.p.c. in merito agli elementi che il Giudice può porre a base della propria decisione, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto essenziale per la quantificazione dell’assegno di mantenimento — risultanze delle dichiarazioni dei redditi e la capacità economica di RG.”
3. “Violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 91 c.p.c. in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.”. Assume che la soccombenza in appello della L avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese.
- Esame prioritario in via logico - giuridica va attribuito alla questione preliminare sollevata dal R, che merita favorevole apprezzamento, con conseguente anche assorbimento dei tre motivi di ricorso proposti dalla medesima parte. A seguito, infatti, del passaggio in giudicato, intervenuto il 19.03.2010 (momento del deposito della sentenza di rigetto del ricorso esperito in questa sede dalla L - in tema cfr cass n. 21863 del 2010), della sentenza che ha reso esecutiva nello Stato la pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, è venuto meno il vincolo coniugale e, quindi, è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e segnatamente alle correlate statuizioni in ordine all’addebito ed all’assegno di mantenimento, adottate nel corso del processo e non ancora divenute intangibili, le quali presuppongono l’esistenza e la validità del matrimonio e del conseguente vincolo (in tema, cfr cass. n. 2600 del 2010; n. 399 del 2010; n. 10033 del 2004) e che restano travolte e caduate dalla sopravvenienza (cfr cass. SU n. 1048 del 2000), la quale, data anche la natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto d'interesse da cessazione della materia del contendere e compensa le spese dell'intero giudizio.

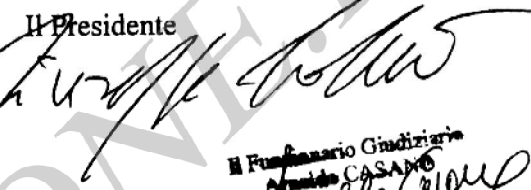
Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2013

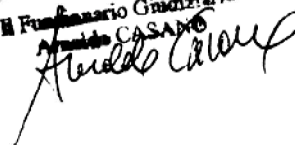
Il Cons.est.



Il Presidente

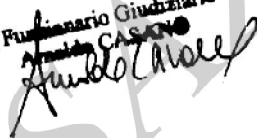


Il Funzionario Giudiziario
Amministrativo CASANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 10 LUG. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Amministrativo CASANO



CASSAZIONE.net